Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 16 marzo 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 28 ottobre 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1971
registro n. 4 Difesa, foglio n. 1

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

STELLA Michele, nato il 18 settembre 1891 in Ancona. — Comandante di un gruppo di patrioti operante nel fronte della Resistenza, incurante dei gravi rischi cui continuamente si esponeva, portava a termine brillantemente tutte le missioni operative affidategli trasfondendo nei propri uomini il suo entusiasmo ed il suo alto spirito combattivo. Individuato dalla sbirraglia nemica continuava instancabilmente la sua coraggiosa azione fino al vittorioso epilogo della Resistenza. Fulgido esempio di virtù militari, attaccamento alla Causa Nazionale e dedizione alla Patria. — Roma, settembre 1943 - giugno 1944.

(2268)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Con decreto del 30 agosto 1970, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria del vigile del fuoco Carturan Giuliano, con la seguente motivazione:

In occasione di un disastroso movimento sismico, si prodigava, con eccezionale abnegazione e coraggio, unitamente ad altri colleghi, in estenuanti e rischiosi interventi di soccorso in favore delle popolazioni colpite.

Sorpreso, mentre era generosamente impegnato nella ansiosa ricerca dei sopravvissuti e nel pietoso recupero delle vittime, da una ulteriore violenta scossa tellurica, rimaneva a sua volta travolto dal rovinoso crollo degli edifici pericolanti. Con l'olocausto della giovane vita dava ammirevole esempio di elevate virtù civiche e di assoluta dedizione al dovere. — (25 gennaio 1968 in Gibellina - Trapani).

Con lo stesso provvedimento è stata revocata la concessione della medaglia d'argento al valor civile già disposta con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1968 alla memoria del suindicato vigile del fuoco.

(1596)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1970, n. **1399.**

Riordinamento dell'Istituto d'istruzione professionale per ciechi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduti gli articoli 175 e 177 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente l'approvazione del testo unico sull'istruzione elementare;

Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, relativo all'approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduto il regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per ciechi;

Veduta la legge 14 dicembre 1955, n. 1293, recante norme sull'istruzione professionale per ciechi;

Veduto l'art. 5, lettera *b*), della legge 29 ottobre 1960, n. 1396, sui direttori delle scuole elementari statali per ciechi;

Veduta la legge 5 luglio 1961, n. 570, relativa all'istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi;

Veduta la legge 27 luglio 1962, n. 1113, concernente modifiche alla citata legge n. 1293 sull'istruzione professionale dei ciechi;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla scuola media;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, n. 1617, concernente la scuola media per ciechi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per la sanità, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Napoli di cui al regio decreto 13 novembre 1924, n. 2950, è riordinato secondo quanto disposto dal presente decreto.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 l'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Napoli assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per ciechi « Paolo Colosimo ».

Art. 3.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare fra i non vedenti di entrambi i sessi personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato, nonchè di mansioni di altre attività previste per il personale non vedente.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) Scuola professionale per l'industria tessile, con sezione per:
tessitori di tessuto artistico operato.

2) Scuola professionale per l'industria cartotecnica, con sezione per:
rilegatori artistici.

3) Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per:
addetti alle lavorazioni di manufatti di cocco, saggina e rivestimento sedie;
addetti alle lavorazioni di manufatti di vimini;
addetti alle lavorazioni di manufatti di malacche.

4) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
aggiustatori di meccanica fine.

5) Scuola professionale per centralinisti, con sezione per:
centralinisti telefonici.

6) Scuola professionale per massofisioterapia, con sezione per:
massofisioterapisti.

Art. 4.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per ciechi, per sordi-ciechi e per ciechi sordomuti;

d) corsi preparatori;

e) corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti e insegnanti tecnico-pratici.

Art. 5.

Le sezioni sono di durata variabile non inferiore ai 2 anni, in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 6.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari, i programmi e la durata delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

A ciascuna classe delle sezioni o dei corsi non potranno essere iscritti più di 15 allievi.

Art. 8.

L'istituto può proporre l'istituzione di scuole coordinate anche in altri comuni, sedi di scuole medie statali per non vedenti.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 9.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Nell'istituto è istituito un ufficio tecnico al quale è preposto un insegnante tecnico-pratico vedente, fornito del diploma di abilitazione tecnica industriale, il quale cura il coordinamento e lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e di laboratorio e ne risponde verso la presidenza.

Art. 10.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 3 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; chimica; vita di relazione; tecnica professionale; dattilografia; lingue straniere; religione; educazione fisica; stenografia; elementi di anatomia e fisiologia; elementi di patologia medica e soccorsi d'urgenza; elementi di patologia chirurgica e traumatologica; elementi d'igiene; etica professionale; legislazione sanitaria.

Art. 11.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i ciechi che abbiano assolto l'obbligo scolastico previsto dalle vigenti disposizioni.

Ai fini dell'attuazione del presente decreto sono considerati ciechi coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Indipendentemente dalle condizioni di visus, l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 4, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione e sottoposte all'approvazione del competente provveditore agli studi.

Art. 12.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali, gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica, salve diverse disposizioni di legge in relazione ai vari mestieri.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del precedente art. 4, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 13.

Le commissioni di esami, salve diverse specifiche disposizioni, sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 14.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Gli alunni ciechi mantenuti a carico degli enti pubblici o degli enti di beneficenza sono esonerati dal pagamento delle tasse, ivi compresa quella di diploma.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 15.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di amministrazione del patronato « Regina Margherita » pro-ciechi Istituto « Paolo Colosimo » di Napoli, integrato da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero della sanità.

Il Ministro per la pubblica istruzione nomina, con proprio decreto, il presidente del consiglio di amministrazione, scegliendolo fra una terna proposta dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 18.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa. Egli è altresì autorizzato ad accettare la nomina a direttore del convitto eventualmente offertagli dal consiglio di amministrazione del « Patronato Regina Margherita — pro-ciechi — Istituto Paolo Colosimo » di Napoli.

A capo di ogni scuola può essere nominato un direttore che risponde verso il preside stesso dell'andamento didattico e disciplinare della scuola professionale alla quale è preposto. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dal vice-preside, dai direttori di scuole o, in mancanza, da due insegnanti e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo. Nel caso in cui nello stesso plesso scolastico dell'istituto funzionino altre scuole statali per ciechi, anche se di diverso grado, la loro direzione è affidata per incarico al preside pro-tempore dell'istituto professionale.

Art. 19.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, forniti di laurea tecnica, degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali, a norma delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni. In ogni caso i concorrenti devono possedere la necessaria competenza tiflologica, risultante dalla precedente favorevole frequenza dei corsi presso l'istituto di tiflologia professionale di cui agli articoli 1 e 28 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, ovvero dei corsi previsti dalla lettera *e*) dell'art. 4 del presente decreto, nonchè la necessaria idoneità fisica richiesta dall'art. 2 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, salvo quanto disposto dal comma terzo del presente articolo.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami riservato a coloro che, oltre al possesso del prescritto titolo di studio e della necessaria idoneità fisica richiesta dall'art. 4 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, salvo quanto disposto dal comma terzo del presente articolo, abbiano frequentato favorevolmente i relativi corsi presso l'istituto di tiflologia professionale o i corsi di tirocinio all'insegnamento pratico, già previsti dagli articoli 1, 27 e 28 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, ovvero i corsi previsti dalla lettera *e*) dell'art. 4 del presente decreto.

Le cattedre per l'insegnamento della cultura generale di cui all'art. 7 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, saranno assegnate mediante pubblico concorso per titoli ed esami riservato esclusivamente ai candidati ciechi.

Ai concorsi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, alle condizioni suindicate, è ammesso anche il personale cieco.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, i posti di cui al primo e secondo comma del presente articolo possono essere conferiti secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

L'incarico di vice-preside è affidato, annualmente, su proposta del preside, dal consiglio di amministrazione ad un professore vedente, il quale è esonerato dall'insegnamento.

Allorquando il posto di preside sia ricoperto da persona non vedente, il Ministero della pubblica istruzione procederà a scegliere, ogni anno scolastico, fra il personale insegnante dell'istituto, un professore vedente, di norma di ruolo, cui affidare l'incarico della vice-presidenza con esonero dall'insegnamento.

In tale caso il vice-preside sarà responsabile, congiuntamente al preside, dell'andamento didattico, disciplinare ed amministrativo dell'istituto, partecipando, altresì, con le sole funzioni di segretario, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico in servizio nell'istituto professionale, già inquadrato nei ruoli della scuola tecnica di cui all'art. 35 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, viene inquadrato nei rispettivi posti di ruolo di cui alla tabella organica annessa al presente decreto.

Il personale insegnante e tecnico di ruolo nella soppressa scuola di avviamento professionale per ciechi, di cui all'art. 35 del citato regio decreto n. 1449, che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nelle sezioni di qualifica dell'istituto professionale indicato nell'art. 3 del presente decreto, e che, per l'attività svolta abbia dimostrato particolare competenza o perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 21.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 8 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 23.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 224.800.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 24.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 25.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale dei ciechi, incompatibili con le norme del presente decreto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1970 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1970

SARAGAT

MISASI — MARIOTTI — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 30. — CARUSO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per ciechi «Paolo Colosimo» di Napoli.

N. 2 sezioni per centralinisti telefonici;
N. 1 sezione per aggiustatori;
N. 1 sezione per tessitori artistici;
N. 1 sezione per lavorazione cocco e saggina;
N. 1 sezione per lavorazione vimini;
N. 1 sezione per lavorazione malacche;
N. 1 sezione per rilegatori artistici;
N. 2 sezioni per massofisioterapisti,
(per complessive classi n. 30)

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo A)	11
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	14
4. Segretario economo	1
5. Applicati	4
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	1
8. Personale di servizio	18
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 382 settimanali	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	14

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N. B. Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1970, n. **1400.**

Riordinamento dell'Istituto d'istruzione professionale per ciechi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduti gli articoli 175 e 177 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente l'approvazione del testo unico sull'istruzione elementare;

Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, relativo all'approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduto il regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per ciechi;

Veduta la legge 14 dicembre 1955, n. 1293, recante norme sull'istruzione professionale dei ciechi;

Veduto l'art. 5, lettera *b*), della legge 29 ottobre 1960, n. 1396, sui direttori delle scuole elementari statali per ciechi;

Veduta la legge 5 luglio 1961, n. 570, relativa alla istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla scuola media;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, n. 1617, concernente la scuola media per ciechi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per la sanità, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto d'istruzione professionale per ciechi di Firenze di cui al regio decreto 1° luglio 1940, n. 1378, è riordinato secondo quanto disposto dal presente decreto.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 l'Istituto d'istruzione professionale per ciechi di Firenze assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per ciechi.

Art. 3.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare fra i non vedenti di entrambi i sessi personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato, nonchè di mansioni di altre attività previste per il personale non vedente.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) Scuola professionale per l'industria tessile, con sezioni per:

tessitori artistici;
tessitori di tappeti.

2) Scuola professionale per l'industria cartotecnica, con sezioni per:

rilegatori artistici.

3) Scuola professionale per centralinisti, con sezione per:

centralinisti telefonici.

4) Scuola professionale di massofisioterapia, con sezione per:

massofisioterapisti.

Art. 4.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per ciechi, per sordo-ciechi e per ciechi sordomuti;

d) corsi preparatori;

e) corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti e insegnanti tecnico-pratici.

Art. 5.

Le sezioni sono di durata variabile non inferiore ai 2 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 6.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari, i programmi e la durata delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

A ciascuna classe delle sezioni o dei corsi non potranno essere iscritti più di 15 allievi.

Art. 8.

L'istituto può proporre l'istituzione di scuole coordinate anche in altri comuni, sedi di scuole medie statali per non vedenti.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 9.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Nell'istituto è istituito un ufficio tecnico al quale è preposto un insegnante tecnico-pratico vedente, fornito del diploma di abilitazione tecnica industriale, il quale cura il coordinamento e lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e di laboratorio e ne risponde verso la presidenza.

Art. 10.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 3 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; chimica; vita di relazione; tecnica professionale; dattilografia; lingue straniere; religione; educazione fisica; stenografia; elementi di anatomia e fisiologia; elementi di patologia medica e soccorsi d'urgenza; elementi di patologia chirurgica e traumatologica; elementi d'igiene; etica professionale; legislazione sanitaria.

Art. 11.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i ciechi che abbiano assolto l'obbligo scolastico previsto dalle vigenti disposizioni.

Ai fini dell'attuazione del presente decreto sono considerati ciechi coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Indipendentemente dalle condizioni di visus, l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 4 saranno stabilite dal consiglio di amministrazione e sottoposte all'approvazione del competente provveditore agli studi.

Art. 12.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali, gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica, salve diverse disposizioni di legge, in relazione ai vari mestieri.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del precedente art. 4 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 13.

Le commissioni di esami, salve diverse specifiche disposizioni, sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 14.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Gli alunni ciechi mantenuti a carico degli enti pubblici o degli enti di beneficenza sono esonerati dal pagamento delle tasse, ivi compresa quella di diploma.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 15.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di amministrazione costituito come appresso:

il presidente del consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze;

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero della sanità;

un rappresentante dell'amministrazione comunale di Firenze;

due rappresentanti del sopra menzionato Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, fra i quali il rappresentante dell'Unione italiana ciechi in seno al consiglio di amministrazione di detto istituto;

il preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, quale presidente, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo al funzionamento dell'istituto professionale.

Art. 16.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 18.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa. Egli è, altresì, autorizzato ad accettare la nomina a direttore del convitto eventualmente offertagli dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze.

A capo di ogni scuola può essere nominato un direttore che risponde verso il preside stesso dell'andamento didattico e disciplinare della scuola professionale alla quale è preposto.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dal vice-preside, dai direttori di scuole o, in mancanza, da due insegnanti e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Nel caso in cui nello stesso plesso scolastico dell'istituto funzionino altre scuole statali per ciechi, anche se di diverso grado, la loro direzione è affidata per incarico al preside pro-tempore dell'istituto professionale.

Art. 19.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, forniti di laurea tecnica, degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni. In ogni caso i concorrenti devono possedere la necessaria competenza tiflologica, risultante dalla precedente favorevole frequenza dei corsi presso l'istituto di tiflologia professionale di cui agli articoli 1 e 28 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, ovvero dei corsi previsti dalla lettera *e*) dell'art. 4 del presente decreto, nonché la necessaria idoneità fisica richiesta dall'art. 2 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, salvo quanto disposto dal comma terzo del presente articolo.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami riservato a coloro che, oltre al possesso del prescritto titolo di studio e della necessaria idoneità fisica richiesta dall'art. 4 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, salvo quanto disposto dal comma terzo del presente articolo, abbiano frequentato favorevolmente i relativi corsi presso l'istituto di tiflologia professionale o i corsi di tirocinio all'insegnamento pratico, già previsti dagli articoli 1, 27 e 28 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, ovvero i corsi previsti dalla lettera *e*) dell'art. 4 del presente decreto. Le cattedre per l'insegnamento della cultura generale di cui all'art. 7 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, saranno assegnate mediante pubblico concorso per titoli ed esami riservato esclusivamente ai candidati ciechi.

Ai concorsi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, alle condizioni suindicate, è ammesso anche il personale cieco.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità i posti di cui al primo e secondo comma del presente articolo possono

essere conferiti secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

L'incarico di vice-preside è affidato, annualmente, su proposta del preside, dal consiglio di amministrazione ad un professore vedente il quale è esonerato dall'insegnamento.

Allorquando il posto di preside sia ricoperto da persona non vedente, il Ministero della pubblica istruzione procederà a scegliere, ogni anno scolastico, fra il personale insegnante dell'istituto un professore vedente, di norma di ruolo, cui affidare l'incarico della vice-presidenza con esonero dall'insegnamento.

In tale caso il vice-preside sarà responsabile, congiuntamente al preside, dell'andamento didattico, disciplinare ed amministrativo dell'istituto, partecipando altresì, con le sole funzioni di segretario, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico in servizio nell'istituto professionale, già inquadrato nei ruoli della scuola tecnica di cui all'art. 35 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, viene inquadrato nei rispettivi posti di ruolo di cui alla tabella organica annessa al presente decreto.

Il personale insegnante e tecnico di ruolo nella soppressa scuola di avviamento professionale per ciechi, di cui all'art. 35 del citato regio decreto n. 1449, che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nelle sezioni di qualifica dell'istituto professionale indicato nell'art. 3 del presente decreto, e che, per l'attività svolta abbia dimostrato particolare competenza o perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 21.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 8 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 23.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 173.450.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 24.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 25.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per ciechi, incompatibili con le norme del presente decreto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1970 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1970

SARAGAT

MISASI — MARIOTTI — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 29. — CARUSO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per ciechi di Firenze

N. 1 sezione per tessitori artistici;
N. 1 sezione per tessitori di tappeti;
N. 1 sezione per rilegatori artistici;
N. 1 sezione per centralinisti telefonici;
N. 1 sezione per massofisioterapisti.
(per complessive classi n. 23)

Qualifica	Numero dei posti
—	—
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria) . . .	1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo A)	9
3. Insegnanti tecnico-pratici	10
4. Segretario economo	1
5. Applicati	4
6. Aiutanti tecnici	1
7. Magazzinieri	—
8. Personale di servizio	9
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 292 settimanali	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	10

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N. B. Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. **1401.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1336, concernente l'ospedale civile « Umberto I » di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1968, numero 1336, con il quale l'ospedale civile « Umberto I », con sede in Ancona, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1969, n. 1220, con il quale veniva modificato il secondo comma del precedente decreto;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 10 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Marche a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 18 ottobre 1968, n. 1336, con il quale l'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale delle Marche;

un membro eletto dal consiglio comunale di Ancona;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 aprile 1930 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 27. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1970, n. **1402.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1969, n. 37, concernente gli ospedali riuniti « San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona » di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto 9 gennaio 1969, n. 37, con il quale gli ospedali riuniti « San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona » di Salerno, sono stati dichiarati ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 18 settembre 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, gli ospedali riuniti « San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona » di Salerno, sono stati classificati ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale regionale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale;

Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 9 gennaio 1969, n. 37, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione degli ospedali riuniti « San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona » di Salerno;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1969, n. 37, con il quale gli ospedali riuniti « San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona » di Salerno, sono stati dichiarati ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale della Campania;

un membro eletto dal consiglio comunale di Salerno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 settembre 1932 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 26. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1403**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Giovanni Battista », con sede in Zagarolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 31 luglio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Giovanni Battista » di Zagarolo, è stato classificato ospedale di zona per lungodegenti a norma degli articoli 19, 20, 25 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 5 luglio 1914, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Giovanni Battista », con sede in Zagarolo (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Roma;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Zagarolo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 luglio 1914, modificato con regio decreto 17 novembre 1932.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1970, n. **1404**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », ad accettare una eredità.

N. 1404. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (I.N.P.G.I.), viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla signora Carmela Scaffa vedova Pellicano, vedova Caraccio, costituita da mobili di arredamento dell'inventariato valore di L. 216.751 nonchè della quota parte, in ragione di un terzo, di cinque appartamenti siti in Roma, via della Bufalotta, 67, via delle Vigne Nuove n. 96, via Antrodoco, 13 e viale Guglielmo Marconi, 57, valutati per l'intero in L. 33.308.085 come da testamento pubblico del 23 gennaio 1968, pubblicato con atto del 30 giugno 1969, repertorio n. 47086 a rogito dott. Italo Gazzilli, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **43**.

Autorizzazione all'associazione « Alessandro Scarlatti », con sede in Napoli, ad accettare un lascito.

N. 43. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'associazione « Alessandro Scarlatti », con sede in Napoli, viene autorizzata ad accettare il lascito, consistente nella somma di lire 5.000.000, disposto in suo favore dall'ing. Giuseppe Cenzato con testamento olografo in data 15 dicembre 1965, pubblicato l'8 settembre 1969 con atto n. 110756 di rep. a rogito del dott. Raffaele Giusti, notaio in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1971, n. **44.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Vicenza.

N. 44. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 4 ottobre 1967, integrato con dichiarazioni 26 ottobre 1967 e 19 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in zona Riello del comune di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 18. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1971, n. **45.**

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Rosa Ravaglia Vicchi e Maria Augusta Ravaglia », con sede in Fontanelice.

N. 45. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Rosa Ravaglia Vicchi e Maria Augusta Ravaglia », con sede in Fontanelice (Bologna), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. **46.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Collegio delle dame orsoline » ed anche « Collegio di S. Orsola », con sede in Piacenza.

N. 46. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Collegio delle dame orsoline » ed anche « Collegio di S. Orsola », con sede in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1970.

Modifiche al contingente di personale della segreteria di cui all'art. 7 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1967 riguardante la ripartizione del contingente di personale da comandare e da assumere in qualità di esperto presso la segreteria prevista dall'art. 7 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni alla ripartizione anzidetta, in relazione alle nuove esigenze di funzionamento degli uffici che costituiscono la segreteria predetta;

Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord in merito alle conseguenti variazioni da apportare;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale della segreteria di cui allo art. 7 del testo unico, citato nelle premesse, determinato nel limite massimo di centosessanta unità, viene distinto nei suindicati due gruppi di personale comandato e di esperti:

a) personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici	n.	140
b) esperti	»	20
Totale complessivo	n.	160

Art. 2.

Nell'ambito di tale contingente la aliquota di personale comandato dalle amministrazioni dello Stato, che ascende a cinquanta unità, è ripartita come segue, sia agli effetti della qualifica ricoperta, che dei conseguenti provvedimenti di collocazione nella posizione di fuori ruolo, previsti dal secondo comma del citato art. 7 del testo unico, a decorrere dal 1° gennaio 1970:

Ispettori generali, o equiparabili (ex coefficiente 670)	n.	3
Direttori di divisione e segretari capo, o equiparabili (ex coeff. 500)	»	6
Direttori di sezione e segretari pr., o equiparabili (ex coeff. 402)	»	7
Consiglieri e segretari (ex coeff. 325-271-229)	»	6
Impiegati della carriera esecutiva applicati-archivisti (ex coeff. 180-202-229-271-325)	»	14
Subalterni	»	14
Totale	n.	50

Art. 3.

Sempre nell'ambito del suindicato contingente le carriere e le relative dotazioni del personale comandato dagli enti pubblici sono le seguenti:

Personale direttivo	n.	34
Personale di concetto	»	26
Personale esecutivo	»	24
Personale ausiliario	»	6
Totale	n.	90

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1971
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 182

(2536)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1969, con il quale è stato costituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto che a far parte di detto comitato era stato chiamato il dott. Enrico Scerrino, medico provinciale di Trieste;

Visto che dal 10 luglio 1969 è stato chiamato a ricoprire la carica di medico provinciale di Trieste il dottor Vincenzo Rocchetto, in sostituzione del dott. Enrico Scerrino;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione nel comitato regionale per il Friuli-Venezia Giulia del dottor Enrico Scerrino con il dott. Vincenzo Rocchetto;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Rocchetto, medico provinciale capo, è chiamato a far parte del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. Enrico Scerrino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1971
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 208

(2531)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio del comune di Alessano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 ottobre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e parte del territorio comunale di Alessano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Alessano (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, estendendosi sull'Adriatico per un fronte di un chilometro circa, abbraccia una costiera priva d'insenature degradante repentinamente ed a picco sul mare pressochè priva d'approdo; le cosidette « chiuse » che caratterizzano il paesaggio della zona interna mostrano fittissime recensioni con muretti a secco ed utilizzazione del pietrame locale che sembrano veri e propri « fortilizzi » e che sono il secolare paziente lavoro dei contadini; la composizione naturale ed originaria bellezza del luogo è caratterizzata da macchie verdi ed essenze locali, quali il cappero, tra le specie peculiari, ed il fico d'India che si insedia anche nella zona costiera a strapiombo sul mare completamente ricoperta in alcuni tratti da veri boschi di queste due piante e di oleastri, mentre nell'interno, oltre l'ulivo, sono presenti vari alberi da frutto; il tutto costituisce un quadro naturale e panoramico di grande rilievo e suggestività nonchè, per i resti di antichi monumenti, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera e parte del territorio del comune di Alessano (Lecce) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord con il territorio comunale di Corsano; a sud con il territorio comunale di Gagliano; ad est con il mare Adriatico; ad ovest con la rimanente parte del territorio comunale di Alessano.

Poligonali: *A-B* parte dal territorio Adriatico sul confine del territorio comunale di Corsano e procede verso nord-ovest lungo detto confine, attraversa masseria « I Sorci » sino ad inoltrare la strada Corsano-Gagliano al km. 61,500 circa; *B-C* dal punto *B* al km. 61,500 circa della strada Corsano-Gagliano passa sulla strada Alessano-Novaglie a quota 115, prosegue verso nord-ovest, passa dalla masseria « S. Lucia » sino a quota 167 circa; *C-D* parte dalla quota 167 sulla strada Alessano-Novaglie, prosegue verso sud-ovest a quota 162, taglia la strada Alessano-Montesardo e lungo la vicinale a nord di Montesardo arriva a quota 170 circa sulla strada Ruggiano-Montesardo; *D-E* parte dalla Ruggiano-Montesardo prosegue verso est lungo detta strada e all'incontro con la vicinale del castello di Barbarano incontra il confine comunale di Castrignano del Capo nella frazione di Giuliano; *E-F* segue detto confine sino al mare, località Novaglie; *F-A* il tratto della zona costiera inserrante il comune di Alessano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Alessano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente

decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 settembre 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 29 ottobre alle ore 17 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 195 del 18 ottobre 1968:

ALESSANO: Vincolo panoramico delle zone costiere e di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia alligata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a *Nord*, con il territorio comunale di Corsano;
a *Sud*, con il territorio comunale di Gagliano;
ad *Est*, con il mare Adriatico;
ad *Ovest*, con la rimanente parte del territorio comunale di Alessano.

Poligonali:

A-B: parte dal territorio Adriatico sul confine del territorio comunale di Corsano e procede verso nord-ovest lungo detto confine, attraversa masseria « I Sorci » sino ad inoltrare la strada Corsano-Gagliano al km. 61,500 circa;

B-C: dal punto *B* al km. 61,500 circa della strada Corsano-Gagliano passa sulla strada Alessano-Novaglie a quota 115, prosegue verso nord-ovest, passa dalla masseria « S. Lucia » sino a quota 167 circa;

C-D: parte dalla quota 167 sulla strada Alessano-Novaglie, prosegue verso sud-ovest a quota 162, taglia la strada Alessano-Montesardo e lungo la vicinale a nord di Montesardo arriva a quota 170 circa sulla strada Ruggiano-Montesardo;

D-E: parte dalla Ruggiano-Montesardo prosegue verso est lungo detta strada e all'incontro con la vicinale del castello di Barbarano incontra il confine comunale di Castrignano del Capo nella frazione di Giuliano;

E-F: segue detto confine sino al mare, località Novaglie;

F-A: il tratto della zona costiera inserrante il comune di Alessano.

La commissione, delibera all'unanimità di includere nello elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce a norma dei commi 3° e 4° dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Alessano, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Alessano per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse venga dichiarato di notevole interesse pubblico ed assoggettato ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento di attuazione del 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale d'insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge n. 1497, commi terzo e quarto.

(*Omissis*).

(2532)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1971.

Delimitazione delle zone, delle province di Arezzo, Lucca, Grosseto, Livorno, Pisa e Siena, nelle quali possono essere applicate provvidenze a favore degli allevatori di ovini, danneggiati dalla siccità del 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Considerato che occorre procedere alla delimitazione delle zone al fine della concessione dei prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, a favore degli allevatori di ovini danneggiati dalla siccità nell'annata agraria 1970;

Sentiti l'ispettorato agrario compartimentale per la Toscana e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Arezzo, Lucca, Grosseto, Livorno, Pisa e Siena:

Decreta:

Si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modifiche nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e per gli scopi di cui alle premesse, le seguenti zone delle province di:

Arezzo, per i comuni di Anghiari, Arezzo, Badia a Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castelfocognano, Castelfranco di Sopra, Castel S. Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella della Chiana, Cortona, Foiano, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pieve S. Stefano, Poppi, Pianciscò, Pratovecchio, Sestino, Stia, S. Giovanni Valdarno, S. Sepolcro, Terranova Bracciolini;

Lucca, per i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Castiglione Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fosciandora, Giugugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari, S. Romano Garfagnana, Seravezza, Sillano, Villa Collemenadina;

Grosseto, per tutti i comuni della provincia;

Livorno, per i comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Colle Salvetti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;

Pisa, per i comuni di Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Guardistallo, Laiatico, Loren-

zana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance, Riparbella, Santa Luce, Terricciola, Volterra;

Siena, per tutti i comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(2445)

DECRETO MINISTERIAE 20 gennaio 1971.
Delimitazione delle zone, in provincia di Pisa, nelle quali possono essere applicate provvidenze a favore degli allevatori di ovini, danneggiati dalla siccità del 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Considerato che occorre procedere alla delimitazione delle zone al fine della concessione dei prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, a favore degli allevatori di ovini danneggiati dalla siccità nell'annata agraria 1970;

Visto il decreto interministeriale in data 9 gennaio 1971;

Sentito l'ispettorato agrario compartimentale per la Toscana e l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pisa;

Decreta:

Per la provincia di Pisa si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dall'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale 9 gennaio 1971, e per gli scopi di cui alle premesse, le seguenti zone:

comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Cascina, Castelfranco di Sotto, Crespina, Fauglia, Lari, Montopoli in Val d'Arno, Pisa, Ponsacco, Pontedera, S. Giuliano Terme, S. Miniato, S. Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Vicopisano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(2444)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1971.
Modifiche al regolamento concernente le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1962;

Viste le norme integrative al citato regolamento approvate con i decreti ministeriali 1° marzo 1962, 19 febbraio 1965 e 28 febbraio 1968, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1962, n. 53 del 1° marzo 1965 e n. 64 del 9 marzo 1968;

Sentito il parere espresso dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza del 28 gennaio 1971;

Decreta:

Sono approvate le unite modifiche al regolamento concernente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione della Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Modifiche al regolamento concernente le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 1.

L'art. 1 del regolamento approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1962, n. 20, e successivamente integrato con le norme approvate con decreto ministeriale 1° marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1962, n. 60, con decreto ministeriale 19 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1965, n. 53 e con decreto ministeriale 28 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1968, n. 64, è così modificato:

« Per la elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e dei rappresentanti del personale tecnico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) di cui alla lettera *u*) dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modificazioni apportate dalle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, sono elettori ed eleggibili gli impiegati di ruolo ordinario, compresi quelli in servizio di prova, delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie nonchè gli impiegati non di ruolo e i salariati di ruolo ».

Ai fini delle elezioni dei suddetti rappresentanti, due effettivi e due supplenti per il personale amministrativo e due effettivi e due supplenti per quello tecnico, l'appartenenza a ciascuno degli anzidetti tipi di personale è determinata come segue:

Personale amministrativo
(di ruolo ordinario e non di ruolo)

Carriera direttiva - Ruolo del personale amministrativo;
Carriera di concetto - Ruolo del personale amministrativo;
Carriera di concetto - Ruolo del personale contabile;
Carriera esecutiva - Ruolo del personale d'ordine;
Carriera ausiliaria - Personale addetto ai caselli delle autostrade;
Carriera ausiliaria - Personale addetto agli uffici.

Personale tecnico
(di ruolo organico e non di ruolo)

Carriera direttiva - Ruolo del personale tecnico;
Carriera di concetto - Personale dei geometri;
Carriera di concetto - Personale dei disegnatori;
Carriera esecutiva - Personale degli assistenti;
Carriera ausiliaria - Personale tecnico (agenti tecnici);
Carriera ausiliaria - Personale dei cantonieri stradali;
Personale salariati - Operai permanenti.

Inoltre per individuare il tipo di carriera o la categoria di appartenenza di ogni impiegato o salariato si fa riferimento esclusivamente alla qualifica rivestita dall'elettore indipendentemente dalle mansioni esercitate e dall'ufficio presso cui presta servizio.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che al momento delle elezioni siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare, quelli sospesi cautelarmente dal servizio e quelli in aspettativa per motivi di famiglia.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

Le elezioni si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 2 del regolamento di cui al precedente art. 1 è così modificato:

I rappresentanti del personale vengono eletti mediante due votazioni con osservanza delle modalità contenute nel presente regolamento.

Tutto il corpo elettorale partecipa alla prima votazione che si effettua con scrutinio di lista e voti di preferenza. Alla seconda votazione partecipano invece soltanto i delegati che risulteranno designati nella prima votazione secondo le norme di cui all'articolo successivo.

Art. 3.

L'art. 5 del regolamento di cui al precedente art. 1 è così modificato:

Nella seconda votazione ad ogni delegato spettano due voti: sono eletti rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione i candidati che abbiano ottenuto i 2/3 dei voti validi. Qualora detta maggioranza non si raggiunga sarà eletto il candidato che in successive votazioni, da effettuare con intervallo di almeno 24 ore una dall'altra, abbia ottenuto la maggioranza assoluta e, in mancanza, in un'ulteriore votazione quella relativa.

Con le stesse modalità si procederà all'elezione dei rappresentanti-supplenti non appena terminate le operazioni di scrutinio per l'elezione dei rappresentanti effettivi.

Art. 4.

L'art. 7 del regolamento di cui al precedente art. 1 è così modificato:

Ciascun elettore vota per due liste con due tipi di schede differenti: una relativa alla nomina dei rappresentanti del personale amministrativo e l'altra relativa alla nomina dei rappresentanti del personale tecnico.

Il voto è dato in modo diretto e segreto a ciascuna lista nel suo complesso; esso si esprime con un segno di croce apposto in testa alla lista prescelta.

Nell'ambito della lista prescelta l'elettore ha facoltà di esprimere la propria preferenza apponendo un segno di croce a fianco dei candidati prescelti.

La preferenza può essere data a due soli candidati.

Gli elettori del seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali ivi comprese quelle di spoglio.

La disciplina delle adunanze spetta al presidente del seggio elettorale. Ferma restando l'osservanza delle norme previste nel successivo art. 12, ogni altra modalità eventualmente necessaria per l'espletamento delle operazioni elettorali sarà impartita dal presidente del comitato elettorale centrale.

Al comitato stesso spettano, tra l'altro, le seguenti specifiche attribuzioni:

a) determinazione di tutte le modalità concernenti la propaganda elettorale;

b) esame di eventuali ricorsi con decisione relativa;

c) scrutinio generale delle votazioni sulla base dei verbali rimessi dai seggi elettorali previa decisione di ogni eventuale contestazione.

Tutti i provvedimenti del comitato elettorale sono definitivi.

Art. 5.

L'art. 8 del regolamento di cui al precedente art. 1 è così modificato:

Presso la direzione generale dell'A.N.A.S. è istituito il comitato elettorale centrale da nominarsi con decreto del Ministro, entro otto giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del decreto di cui al successivo art. 12, e composto da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Stato o equiparata, anche a riposo, con funzioni di presidente e da cinque impiegati, di cui uno almeno con qualifica di direttore di divisione o equiparata, con funzioni di scrutatori e da un impiegato con funzioni di segretario.

In caso di impedimento del presidente lo scrutatore con qualifica più elevata ne fa le veci.

Ai lavori del comitato, dopo la scadenza del termine stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 6 per l'accoglimento delle liste può assistere un rappresentante per ciascuna lista o il suo sostituto, facente parte del corpo elettorale, designati dalla relativa organizzazione nel termine di almeno giorni dieci prima della data delle elezioni.

Art. 6.

L'art. 10 del regolamento di cui al precedente art. 1 è così modificato:

I candidati inclusi nelle liste elettorali non possono far parte del comitato elettorale centrale o di alcuno dei seggi costituiti a norma del presente regolamento.

I capi compartimento della viabilità e i dirigenti le sezioni staccate della viabilità non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del decreto di costituzione del comitato elettorale centrale di cui al precedente art. 8 provvedono a trasmettere al comitato elettorale centrale anzidetto, in triplice copia, gli elenchi dei dipendenti elettori nonchè gli elenchi di quelli non aventi titolo al voto per una delle cause previste dal quarto comma del precedente art. 1.

Per il personale della direzione generale dell'A.N.A.S. gli elenchi stessi vengono redatti a cura dei direttori di servizio e trasmessi al comitato elettorale centrale nello stesso termine di cui al precedente comma.

Copia degli anzidetti elenchi, nei quali va indicato cognome, nome e qualifica del dipendente, deve essere affissa all'albo dei rispettivi uffici nell'anzidetto termine di scadenza.

Avverso gli elenchi è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla data di affissione, al comitato elettorale centrale che provvede in via definitiva dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

Per i dipendenti compresi negli elenchi degli aventi titolo al voto, che successivamente siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero sospesi cautelarmente dal servizio, l'ufficio del personale della direzione generale provvede immediatamente a fare le necessarie comunicazioni al comitato elettorale che procede alle relative variazioni negli elenchi anzidetti e a darne partecipazione al presidente del seggio elettorale competente.

Il comitato elettorale restituisce a ciascun compartimento ed a ciascuna sezione staccata una delle tre copie degli elenchi ricevuti dando le opportune istruzioni agli uffici medesimi per la comunicazione agli elettori; altra copia è trasmessa al presidente del relativo seggio elettorale.

Art. 7.

L'art 2 delle integrazioni apportate al regolamento di cui al precedente art. 1 con decreto ministeriale 28 febbraio 1968, n. 1698, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1968, n. 64 è così modificato:

In caso di grave impedimento o di cessazione del rapporto di impiego di uno dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. si procederà alla di lui sostituzione indicendo nuovamente, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'impedimento o della cessazione del rapporto di impiego, le elezioni di 2° grado.

A tale seconda votazione parteciperanno i candidati-delegati dell'ultima elezione ed in luogo del rappresentante da sostituirsi il candidato, appartenente alla stessa lista elettorale, che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza dopo l'ultimo dei candidati-delegati che ha espresso il proprio voto alle precedenti elezioni di 2° grado.

Qualora detta situazione di grave impedimento o cessazione del rapporto di impiego, venga a verificarsi anche nei confronti di uno o più delegati, verranno convocati per la seconda votazione i candidati appartenenti alle rispettive liste elettorali che abbiano riportato il maggior numero di voti, dopo l'ultimo dei delegati che ha preso parte alle precedenti elezioni di 2° grado.

Il rappresentante subentrante eserciterà le funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica il rappresentante sostituito.

Alla seconda votazione si procederà secondo le modalità previste dal regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1962, n. 2, e successivamente integrato con le norme approvate con decreto ministeriale 1° marzo 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1962, n. 60 e con decreto ministeriale 19 febbraio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1965, n. 53.

Roma, addì 25 febbraio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(2442)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.

Classificazione tra le provinciali e declassificazione a comunali di strade in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 163 in data 13 ottobre 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Mantova ha deliberato:

1) la classificazione tra le provinciali del tratto di strada terminale costruito in variante della strada provinciale « Roncoferraro-ponte San Benedetto Po », dalla località Corte Sant'Antonio all'innesto con la strada statale n. 413, dell'estesa di km. 3 + 469 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

2) la declassificazione e nuova classificazione dei seguenti tronchi della strada provinciale succitata dismessi a seguito di varianti:

a) tronco in località « Corte Cagione » in comune di Roncoferraro in prossimità dell'abitato di Nosedole (km. 0 + 252);

b) tronco in comune di Roncoferraro, attraversante l'abitato di Casale (km. 0 + 642);

c) tronco in comune di Roncoferraro, compreso tra la « Corte Sant'Antonio » ed il ponte in ferro sul fiume Mincio (km. 1 + 134);

d) tronco in comune di Bagnolo San Vito, compreso tra il ponte in ferro sul fiume Mincio a Governolo e l'innesto sulla strada statale n. 413 (km. 3 + 970);

Visto il voto n. 1375 in data 8 settembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, per quel che riguarda la richiesta di classificazione, che il tratto costruito in variante può essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, per quel che concerne la richiesta di declassificazione, che per i tratti di cui ai punti *a*) e *b*), non deve darsi corso a formale provvedimento, in quanto, non essendo stati alterati i capisaldi della strada in argomento, trova applicazione l'art. 6 della legge citata;

Ritenuto che occorre, invece, procedere con formale provvedimento alla declassifica dei tratti di cui ai punti *c*) e *d*);

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

Il tratto di strada terminale, costruito in variante, della strada provinciale « Roncoferraro-ponte San Benedetto Po » dalla località Corte Sant'Antonio all'innesto con la strada statale n. 413, della lunghezza di chilometri 3 + 469, è classificato provinciale.

Art. 2.

I tronchi stradali, di cui alle premesse (punti *c* e *d*) della strada provinciale stessa dismessi a seguito della costruzione della variante succitata, dell'estesa rispettivamente di km. 1 + 134 e di km. 3 + 970, cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali, entrando a far parte dell'elenco delle strade dei comuni territorialmente interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(2529)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1971.

Ricostituzione del comitato per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto, in data 27 ottobre 1970, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per trascorso biennio, della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Vista la deliberazione con la quale la commissione predetta, nella riunione tenutasi l'8 gennaio 1971, ha deciso la ricostituzione, ai sensi dell'art. 4 della citata

legge 29 aprile 1949, n. 264, di un comitato per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo con i compiti propri della commissione centrale in materia di collocamento;

Ritenuta la necessità di stabilire la composizione e le norme di funzionamento del predetto comitato;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito, in seno alla commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, un comitato con le funzioni della commissione centrale in materia di collocamento nel settore dello spettacolo.

Al comitato sono, altresì, attribuite, per la stessa materia, le funzioni delle commissioni provinciali e comunali di cui agli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente art. 1, è composto come segue:

Lauriti dott. Silvio, direttore generale del collocamento della manodopera, membro effettivo;

Greco dott. Nunziato, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fornari dott. Angelo, direttore dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, membro effettivo;

Pagani Alberto, vice direttore dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, membro supplente;

Della Rocca dott. Giuseppe, membro effettivo;

Ragona dott. Francesco, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Conforti dott. Giovanni, membro effettivo;

Giacomantonio dott. Aldo, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Montanari avv. Mario, membro effettivo, Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini (A.N.I.C.A.);

Salama cav. Giancarlo, membro supplente, Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini (A.N.I.C.A.);

Zinconi dott. Giancarlo, membro effettivo, Associazione generale italiana dello spettacolo (A.G.I.S.);

Santangelo dott. Nicola, membro supplente, Associazione generale italiana dello spettacolo (A.G.I.S.);

Cantelli avv. Antonio, membro effettivo, Associazione sindacale INTERSIND;

D'Onofrio avv. Attilio, membro supplente, Associazione sindacale INTERSIND,

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dello spettacolo;

Cortesi Ernesto, membro effettivo, Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.);

Niola Claudio, membro supplente, Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.),

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro del commercio e del turismo;

Del Prete Domenico, membro effettivo, Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Vailati Mr. Tino, membro effettivo, Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Lilli Mario, membro supplente, Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Bruno Enzo, membro supplente, Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Angeli Otello, membro effettivo, Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Ruggeri Gioacchino, membro effettivo, Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Ferrelli Antonio, membro supplente, Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Morosetti Giuseppe, membro supplente, Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Babuscio Rizzo Vincenzo, membro effettivo, Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Ippoliti Giorgio, membro effettivo, Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Martinez Aldo, membro supplente, Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Bistolfi Carlo, membro supplente, Unione italiana del lavoro (U.I.L.),

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

Art. 3.

Il comitato è presieduto dal direttore generale del collocamento della manodopera; in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza viene assunta dal membro supplente.

Il comitato, per l'assolvimento dei suoi compiti di cui al presente decreto, può avvalersi dell'opera di esperti.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

Art. 5.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono, rispettivamente, disimpegnate dal dott. Gaspare Polidori e dal sig. Mario Di Muro della Direzione generale del collocamento della manodopera.

Art. 6.

La segreteria del comitato cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori del comitato stesso, inviandone copia alla segreteria della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2495)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mobil-Levante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mobil-Levante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », che avrà luogo a Bari dal 29 maggio al 3 giugno 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(2560)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IPACK-IMA - Mostra internazionale imballaggio e confezionamento - Trasporti industriali interni - Macchine per l'industria alimentare » in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IPACK-IMA - Mostra internazionale imballaggio e confezionamento - Trasporti industriali interni - Macchine per l'industria alimentare », che avrà luogo a Milano dal 24 al 30 maggio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(2559)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Trieste dal 17 al 29 giugno 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(2558)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Sostituzione di membri di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968, 14 febbraio 1968, 5 marzo 1968, 10 dicembre 1968, con i quali

sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1968 e 23 giugno 1970 con i quali si è provveduto alla sostituzione di membri nei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie rispettivamente di Reggio Calabria e di Salerno;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati sono cessati dalla carica;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità delle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti dei sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dei componenti cessati dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato, i signori:

Comitato provinciale di Benevento:

Polichetti Salvatore in sostituzione di Costanzo Roberto, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Caserta:

Letizia Vincenzo in sostituzione di Ferraiuolo Ruggero, dimissionario, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici;

Esposito Pasquale in sostituzione di Mollichelli Guido, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Catanzaro:

Melina Carmelo in sostituzione di Taddei Luciano, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro, settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Genova:

Recaneschi Eugenio in sostituzione di Sbarboni Mario, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del commercio.

Comitato provinciale di Perugia:

Dittamo Enzo in sostituzione di Cecchetti Libero, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria.

Comitato provinciale di Pisa:

Conzonato Leone in sostituzione di Morosini Eugenio, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Comitato provinciale di Reggio Calabria:

Condello Francesco in sostituzione di Tralongo Antonino, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Napoli Placido in sostituzione di Tripodi Girolamo, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Petrocelli Biagio in sostituzione di Preta Alfonso, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Salerno:

Fasoli Carlo in sostituzione di Mandas Antonio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Siracusa:

Carpinteri Salvatore in sostituzione di Lorefice Giuseppe, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Amenta Carmelo in sostituzione di Saraceno Giovanni, deceduto, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Camarda Ciro in sostituzione di Crispi Francesco, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Franchina Franco in sostituzione di Bonadonna Salvatore, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio.

Comitato provinciale di Terni:

Vallorini Fabio in sostituzione di Alcidi Giuseppe, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura.

Comitato provinciale di Trapani:

Oliveri Raffaele in sostituzione di Jacomelli Guido, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e assicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2533)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Autorizzazione alla società per azioni SAPA - Assicuratrice professionisti e artisti, con sede in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni SAPA - Assicuratrice professionisti e artisti, con sede in Milano diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo a taluni rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Considerata la necessità, prospettata nel predetto parere, di un differimento dell'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli, all'entrata in vigore dell'assicurazione obbligatoria;

Decreta:

La società per azioni SAPA - Assicuratrice professionisti e artisti, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni

ai rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie (limitatamente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, e riassicurazione negli stessi rami.

Per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, l'autorizzazione all'esercizio avrà effetto a decorrere dal 12 giugno 1971, data di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973.

Roma, addì 2 marzo 1971

(2612) p. *Il Ministro*: BRANDI

ORDINANZA MINISTERIALE 13 febbraio 1971.
Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche;

Visto l'art. 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503, relativa all'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Considerata la persistenza dei casi di rabbia canina in alcune province del territorio nazionale e la segnalazione di casi di rabbia silvestre in zone estere di confine;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti idonei per impedire la propagazione della malattia;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani di età superiore a 3 mesi esistenti nelle regioni della Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzi e Lazio.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 17 marzo e termineranno il 30 giugno 1971.

La vaccinazione può essere differita:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, a dopo tre mesi di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, a dopo 15-20 giorni dal trattamento suddetto.

Art. 3.

I sindaci, sentiti i veterinari comunali o consorziali, provvederanno a stabilire e a rendere noti i luoghi in cui dovranno essere condotti i cani da vaccinare, con il calendario e l'orario degli interventi. Nei luoghi anzidetti la vaccinazione sarà eseguita dai veterinari comunali ed, ove occorra, dai veterinari liberi esercenti assunti straordinariamente dall'autorità comunale.

Il veterinario provinciale potrà, tuttavia, autorizzare ai sensi dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, i liberi esercenti ad effettuare le vaccinazioni antirabbiche nei loro ambulatori o a domicilio dei possessori dei cani.

Art. 4.

Il veterinario che ha eseguito la vaccinazione dovrà rilasciare agli interessati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 5.

Il Ministero della sanità provvederà alle spese relative all'acquisto di vaccino, che sarà distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici dei veterinari provinciali nonchè a quelle inerenti alle prestazioni veterinarie di cui al successivo art. 6.

Le spese per il censimento dei cani, per l'avviso ai proprietari nonchè quelle per l'organizzazione della campagna vaccinale sono a carico dei comuni, che debbono mettere a disposizione dei veterinari comunali anche il personale e le guardie necessarie.

Art. 6.

Per ogni animale vaccinato ai sensi della presente ordinanza (cane, bovino, ecc.) e per il rilascio del relativo certificato verrà corrisposta al veterinario operatore da parte del veterinario provinciale, a titolo di rimborso spese, la somma di L. 300 a capo.

Art. 7.

A complemento delle disposizioni contenute nella presente ordinanza i veterinari provinciali di tutto il territorio della Repubblica, previa autorizzazione del Ministero della sanità, potranno adottare piani di profilassi contro la rabbia comprendenti le seguenti misure:

a) il divieto di impiegare cani per la caccia nelle località in cui la rabbia risulta diffusa tra gli animali selvatici;

b) l'obbligo della vaccinazione antirabbica dei cani esistenti nelle province, nei comuni o comprensori del territorio nazionale, al di fuori di quello indicato nel precedente art. 1 colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

c) l'obbligo della vaccinazione antirabbica da non meno di 20 giorni e da non oltre 11 mesi per i cani che vengono introdotti nei comuni o comprensori, colpiti o esposti alla rabbia silvestre, a seguito di turisti o per l'esercizio della caccia;

d) l'obbligo della vaccinazione antirabbica ad animali domestici di altre specie presenti nei comuni o comprensori nei quali si siano manifestati casi di rabbia tra gli stessi animali o siano esposti alla rabbia silvestre;

Art. 8.

Trascorsi i termini indicati nell'art. 2, sarà proceduto d'ufficio, a spese degli interessati e con le modalità previste dalla legge comunale e provinciale, alla vaccinazione dei cani che risultano non vaccinati.

Art. 9.

I prefetti, i veterinari provinciali, i sindaci, i veterinari comunali, le guardie giurate, le guardie di sanità e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, addì 13 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

N

PROVINCIA DI

COMUNE DI

Il sottoscritto veterinario

attesta di aver praticato in data la vaccinazione

antirabbica pre-contagio al cane di sesso di razza

di colore di taglia di età

appartenente al sig abitante

in vaccino

impiegato serie n.

Istituto produttore

Il veterinario *comunale* / *autorizzato* (1) (2)

(1) Depennare la dicitura che non serve.
(2) Indicare gli estremi dell'autorizzazione

N

PROVINCIA DI

COMUNE DI

Il sottoscritto veterinario

attesta di aver praticato in data la vaccinazione

antirabbica pre-contagio al cane di sesso di razza

di colore di taglia di età

appartenente al sig abitante

in vaccino

impiegato serie n

Istituto produttore

Il veterinario *comunale* / *autorizzato* (1)

(1) Depennare la dicitura che non serve

(2821)

DECRETO PREFETTIZIO 30 giugno 1970.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio precedente decreto n. 4193.15.2.Gab. in data 20 novembre 1968, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità di Livorno per il triennio 1968-1971;

Vista la lettera in data 24 corrente con la quale il direttore della sede I.N.P.S. di Livorno ha designato, quale componente del predetto consesso, in sostituzione del dott. Michele Fiocca, trasferito ad altra sede, il dott. Roberto Tori, dirigente il gabinetto diagnostico dell'I.N.P.S. di Livorno;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione di cui sopra è cenno;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio numero 4193.15.2.Gab. del 20 novembre 1968, il dott. Roberto Tori è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, nel triennio 1968-1971, quale rappresentante dell'I.N.P.S., in sostituzione del dott. Michele Fiocca, trasferito ad altra sede.

Il medico provinciale di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Livorno, addì 30 giugno 1970

Il prefetto: PUGLISI

(2503)

DECRETO PREFETTIZIO 9 marzo 1971.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visti i propri decreti 7 marzo 1970, n. 981/Gab. e 5 ottobre 1970, n. 3352/Gab., relativi alla costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-1972;

Vista la nota n. 698 del 5 corrente, con la quale la direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato per la nomina in seno a detto consesso, in sostituzione del dott. Francesco Fiorino trasferito ad altra sede, il dott. Ugo Cessi, in rappresentanza dell'istituto medesimo;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla conseguente variazione nella composizione del consiglio provinciale di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 237;

Decreta:

Il dott. Ugo Cessi, direttore provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Francesco Fiorino.

Macerata, addì 9 marzo 1971

Il prefetto: BUGLI

(2769)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 21 febbraio 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Avezzano.

Con decreto 20 novembre 1970 del Presidente della Repubblica, è stato sciolto il consiglio comunale di Avezzano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto dott. Alberto Gualtieri.

Alla scadenza dei tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Avezzano è tale da richiedere la proroga dell'amministrazione straordinaria.

Il commissario straordinario, infatti, ha tuttora in corso la trattazione di un complesso di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi inerenti alla esecuzione di opere pubbliche di particolare rilievo, all'appalto di cospicui lavori per il risanamento igienico del centro abitato, alla disciplina del servizio di nettezza urbana e ad altri urgenti problemi di interesse cittadino.

Per le suesposte considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna è stata disposta la proroga della gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore con l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

L'Aquila, addì 21 febbraio 1971

Il prefetto: PETRICCIONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto 20 novembre 1970 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Avezzano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto dott. Alberto Gualtieri;

Considerato che, venuto a scadere il termine dei tre mesi stabilito, per la gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi di carattere amministrativo, che la gestione straordinaria venga prorogata, per consentire al commissario di portare a termine la trattazione di molteplici provvedimenti di particolare importanza per il comune;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Avezzano affidata al vice prefetto dott. Alberto Gualtieri con il citato decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata ai termini di legge, per i motivi di cui in premessa.

L'Aquila, addì 21 febbraio 1971

Il prefetto: PETRICCIONE

(2730)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la terza cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2835)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Guglionesi

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1970, numero 19357/4696, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Curtis Carmine-Vittorio, nato a Guglionesi il 2 maggio 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Guglionesi e Montecilfone, estese mq. 40582 riportate in catasto alle particelle numeri 10 sub/*c*, 113 sub/*b* del foglio di mappa n. 89 ed alla particella n. 19 parte, del foglio di mappa n. 87 del comune di Guglionesi e nella planimetria tratturale con i numeri 206-*a*, 207, 206-*c*, 208 e 209.

(2455)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Abriola

Con decreto 3 dicembre 1970, n. 598, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sponda sinistra del torrente Fiumarella nel comune di Abriola (Potenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 40 limitrofo alla particella 457 della superficie di mq. 550 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 29 luglio 1970, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2452)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di miccia detonante denominata « Miccia detonante rinforzata P.15 »

La miccia detonante denominata « Miccia detonante rinforzata P.15 » o più semplicemente « Rinforzata P.15 » contenente grammi 15 di pentrite per metro lineare, che la società Pravisani esplosivi intende fabbricare nel proprio stabilimento di Sequals (Pordenone), è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 2ª, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(2462)

Autorizzazione al comune di Camerata Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Camerata Nuova (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.140.201, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2711)

Autorizzazione al comune di Cattolica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1971, il comune di Cattolica (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.785.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2712)

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1971, il comune di Galeata (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.633.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2713)

Autorizzazione al comune di Montorio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Montorio Superiore (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2714)

Autorizzazione al comune di Perito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1971, il comune di Perito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.095.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2715)

Autorizzazione al comune di Quartu S. Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Quartu S. Elena (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 332.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2716)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1971, il comune di Cicciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2717)

Autorizzazione al comune di Lecce nei Marsi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1971, il comune di Lecce nei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.787.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2718)

Autorizzazione al comune di Bomba ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Bomba (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.228.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2586)

Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Canosa Sannita (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.149.108, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2587)

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Carpineto Sinello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.547.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2588)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Carunchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 755.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2589)

Autorizzazione al comune di Gissi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Gissi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.176.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2590)

Autorizzazione al comune di Introdacqua ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Introdacqua (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2591)

Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Monteodorisio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.068.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2592)

Autorizzazione al comune di Ocre ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Ocre (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2593)

Autorizzazione al comune di Ovindoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Ovindoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.677.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2594)

Autorizzazione al comune di Ovindoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Pabillonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.067.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2595)

Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Riccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.229.153, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2596)

Autorizzazione al comune di Samassi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Samassi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.019.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2597)

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Sanluri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.033.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2598)

Autorizzazione al comune di San Sperate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di San Sperate (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.092.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2599)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna Arresi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Sant'Anna Arresi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.232.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2600)

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Senorbì (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.092.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2601)

Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Serrenti (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.551.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2602)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi del 15 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,44	622,30	622,20	622,33	622,20	622,45	622,30	622,33	622,44	622,35
Dollaro canadese	619,20	618,60	619 —	618,70	618,30	619,20	618,25	618,70	619,20	619,20
Franco svizzero	144,75	144,70	144,72	144,73	144,60	144,75	144,685	144,73	144,75	144,70
Corona danese	83,23	83,20	83,22	83,225	83,10	83,23	83,205	83,225	83,23	83,20
Corona norvegese	87,25	87,21	87,20	87,20	87,10	87,25	87,185	87,20	87,25	87,20
Corona svedese	120,58	120,56	120,56	120,58	120,40	120,57	120,545	120,58	120,58	120,58
Fiorino olandese	173,19	173,15	173,14	173,105	173,10	173,18	173,08	173,105	173,19	173,10
Franco belga	12,54	12,54	12,54	12,5395	12,53	12,54	12,5395	12,5395	12,54	12,545
Franco francese	112,87	112,81	112,84	112,815	112,80	112,86	112,82	112,815	112,87	112,82
Lira sterlina	1505,85	1505,65	1505 —	1505,75	1505 —	1505,85	1505,50	1505,75	1505,85	1505,65
Marco germanico	171,37	171,26	171,27	171,265	171,15	171,38	171,255	171,265	171,37	171,22
Scellino austriaco	24,06	24,05	24,06	24,062	24,10	24,06	24,06	24,062	24,06	24,075
Escudo portoghese	21,88	21,85	21,86	21,86	21,90	21,88	21,87	21,86	21,88	21,90
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,94	8,9435	8,95	8,94	8,943	8,9435	8,94	8,96

Media dei titoli del 15 marzo 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,825
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,10
» 5 % (Ricostruzione)	95,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,825
» 5 % (Città di Trieste)	95,05
» 5 % (Beni esteri)	91,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,35
» 5,50 % » » 1968-83	91,90
» 5,50 % » » 1969-84	91,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,315
Dollaro canadese	618,675
Franco svizzero	144,707
Corona danese	83,215
Corona norvegese	87,192
Corona svedese	120,562
Fiorino olandese	173,092
Franco belga	12,539
Franco francese	112,817
Lira sterlina	1505,625
Marco germanico	171,26
Scellino austriaco	24,061
Escudo portoghese	21,865
Peseta spagnola	8,943

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 11 marzo 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bologna — Intestazione: Rossi Giuseppe Vincenzo — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 gennaio 1971

(1118)

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 Mod. 25/A D.P. — Data: 29 gennaio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ric. delle domande — Intestazione: Perfetti Rita, nata a Roma il 10 marzo 1949 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° febbraio 1971

(1161)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Milano » - 2ª emissione; 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1971, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *di credito comunale serie speciale « Città di Milano » - 2ª emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 990 titoli di L. 12.500
» 845 titoli di » 25.000
» 758 titoli di » 50.000

in totale n. 2.593 titoli per il complessivo valore nominale di L. 71.400.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *di credito comunale serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 680 titoli di L. 500
» 500 titoli di » 2.500
» 710 titoli di » 5.000
» 492 titoli di » 12.500

in totale n. 2.382 titoli per il complessivo valore nominale di L. 11.290.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.701 titoli di L. 50.000
» 2.266 titoli di » 500.000
» 607 titoli di » 1.000.000
» 29 titoli di » 5.000.000

in totale n. 4.603 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.970.050.000;

d) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *serie ordinaria trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 5.703 titoli di L. 5.000
» 3.094 titoli di » 12.500
» 2.193 titoli di » 25.000
» 2.481 titoli di » 50.000
» 1.050 titoli di » 500.000

in totale n. 14.521 titoli per il complessivo valore nominale di L. 771.065.000;

e) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.782 titoli di L. 50.000
» 1.659 titoli di » 500.000
» 393 titoli di » 1.000.000
» 61 titoli di » 5.000.000

in totale n. 3.895 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.616.600.000;

f) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale A.N.A.S. emissione 1966*:

Estrazione a sorte di:

n. 145 titoli di L. 50.000
» 87 titoli di » 250.000
» 174 titoli di » 500.000
» 464 titoli di » 1.000.000

in totale n. 870 titoli per il complessivo valore nominale di L. 580.000.000;

g) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.623 titoli di L. 12.500
» 11.377 titoli di » 50.000
» 8.330 titoli di » 500.000
» 2.063 titoli di » 1.000.000
» 84 titoli di » 5.000.000
» 2 titoli di » 10.000.000

in totale n. 23.479 titoli per il complessivo valore nominale di L. 7.257.137.500;

h) *in ordine alle obbligazioni* 7 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 233 titoli di L. 50.000
» 336 titoli di » 500.000
» 314 titoli di » 1.000.000

in totale n. 883 titoli per il complessivo valore nominale di L. 493.650.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 marzo 1971

(2740)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 ottobre 1970, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un segretario;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di segretario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono inoltre partecipare al concorso coloro che abbiano il diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda o quello per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciato da un istituto professionale di Stato e legalmente riconosciute.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e materie concianti per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e materie concianti, via Poggioreale n. 39, Napoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente articolo 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e materie concianti, via Poggioreale, 39 Napoli, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui e stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non e ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede; dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero predetto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Traduzione dall'italiano in inglese e in altra lingua (francese, tedesco o spagnolo a scelta del candidato) di un brano di prosa scelto dalla commissione e traduzione dall'inglese e dall'altra lingua, scelta dal candidato, in italiano di due brani di prosa scelti dalla commissione.

Prova pratica:

Copia dattilografica di un brano di prosa in lingua italiana, scelto dalla commissione.

Prova orale:

Traduzione all'impronta dall'inglese e da altra lingua (francese, tedesco o spagnolo, a scelta del candidato), di due brani di prosa (uno per ciascuna lingua) scelti dalla commissione e conversazione nelle suddette lingue.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per la industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Napoli, via Poggioreale, 39, presso la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di segretario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a segretario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Napoli, addì 15 febbraio 1971

Il presidente: GENTILE

(2544)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia della Università di Torino.

Le prove scritte del concorso a due posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di zoologia dell'Università di Torino si svolgeranno presso l'istituto di zoologia dell'Università di Torino con inizio il giorno 29 marzo 1971, alle ore 9.

(2836)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2841 in data 24 marzo 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni della provincia di Genova alla data del 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Genova, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici della provincia di Genova e le segnalazioni pervenute da parte delle giunte comunali interessate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Corea dott. Vincenzo, direttore di divisione, in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Lombardo dott. Alessandro, rappresentante della prefettura di Genova;
Bontempo dott. Giacomo, ispettore generale medico, dirigente l'ufficio di sanità marittima del porto di Genova;
Pescetto prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Genova;
Defendi prof. Stefano, primario ostetrico ginecologo, via San Vincenzo n. 1, Genova;
Barbaro Anita, ostetrica condotta del comune di Sori.

Segretario:

Infante dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Genova, nonchè dei comuni interessati.

Genova, addì 22 febbraio 1971

Il medico provinciale: PODESTÀ

(2501)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria del concorso al posto di medico scolastico generico del comune di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2753 in data 6 novembre 1969, con il quale è stato indetto il pubblico concorso al posto di medico scolastico generico di ruolo vacante nella provincia di Alessandria;

Visto il proprio decreto n. 752 in data 15 giugno 1970, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di medico scolastico generico di ruolo nel comune di Alessandria:

1. Balduzzi Gianfranco . . . . punti 121,470 su 200
2. Carraro M. Milena in Rubino . . » 113,853 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Alessandria, addì 11 novembre 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

(2567)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1971, n. 7.

Indennità integrativa speciale, quote di aggiunta di famiglia e congedo ordinario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 15 *febbraio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità integrativa speciale, nei confronti del personale regionale, è determinata, applicando la percentuale di variazione del costo della vita — rispetto all'indice del giugno 1956 — quale risulta dai decreti emanati annualmente dal Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, su di una base fissata in lire 80 mila.

Restano ferme le altre disposizioni della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale regionale sono stabilite nella misura di lire 15.000 mensili per la prima persona a carico e di lire 10.000 mensili per ogni altra persona a carico.

L'assegno personale di sede di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, non spetta, oltre che nei casi indicati nell'art. 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, anche quando il personale regionale goda di aggiunta di famiglia per uno o per entrambi i genitori a carico.

Sulla misura delle predette quote non incidono il compimento o meno del quattordicesimo anno di età dei figli minori a carico e gli eventuali redditi dei parenti ed affini di primo grado appartenenti al nucleo familiare.

Restano ferme le altre disposizioni che regolano l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale statale.

Art. 3.

Il personale regionale ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 30 giornate lavorative.

Le assenze dal servizio non ricadenti nel congedo straordinario e nell'aspettativa sono detratte dal congedo ordinario.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in 500 milioni annui, fanno carico ai capitoli 31-121-206-311 e 321 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo 31	L.	198.000.000
Capitolo 121	»	10.000.000
Capitolo 206	»	20.000.000
Capitolo 311	»	142.000.000
Capitolo 321	»	130.000.000
Totale aumento	L.	500.000.000

In diminuzione:

Capitolo 1000	L.	500.000.000

Nell'elenco 5 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è apportata la seguente variazione:

Partita che si sopprime:

Sezione III - Azione ed interventi nel campo delle abitazioni. Rubrica n. 3 - Assessorato finanze.

Interventi per la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti regionali (in diminuzione) L. 500.000.000.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1971.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 febbraio 1971

BERZANTI

(2073)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.